

Non è stata prevista la costituzione di un OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) poiché l'art. 2 comma 2 bis D.L. 101/2013 conv. L. 125/2013 prevede espressamente che “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, ad eccezione dell'art. 4, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150, ad eccezione dell'art. 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.